Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 settembre 1983** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 24 SETTEMBRE 1983:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per alcuni comuni della provincia di Chieti.

(4292)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 24 SETTEMBRE 1983:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali »; 10 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 10 % « Interventi statali », effettuate il 15 settembre 1983.

(5388)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 gennaio 1983.

Revisione dei canoni di reciprocità tra l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e la SIP per uso dei circuiti telefonici e dei mezzi trasmissivi per il triennio 1° maggio 1980-30 aprile 1983.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata il 21 ottobre 1964 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594;

Vista la convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, contenente modificazioni ed aggiunte alla citata convenzione 21 ottobre 1964;

Considerato che la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, ha l'obbligo di assumere in uso impianti dell'amministrazione nonché di cedere in uso all'amministrazione circuiti e mezzi trasmissivi di sua proprietà;

Premesso che a fronte delle reciproche cessioni in uso di circuiti e mezzi trasmissivi tra l'amministrazione e la predetta SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, sono stabiliti i canoni annui figuranti nell'allegato III alla richiamata convenzione stipulata tra le parti il 27 febbraio 1968;

Rilevato che a norma dell'art. 11 della convenzione stipulata il 27 febbraio 1968, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, i canoni stessi sono soggetti a revisione ogni triennio, a far data dal 1° marzo 1968, da apportare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 2 agosto 1978, contenente i canoni da valere per il triennio 1° maggio 1977-30 aprile 1980;

Ritenuto che i vigenti canoni non sono più correlati ai costi attuali e che quindi debbono essere modificati, con decorrenza 1° maggio 1980, per tener conto delle intervenute modificazioni dei costi e della diversa composizione dei circuiti e mezzi trasmissivi reciprocamente ceduti tra l'amministrazione e la SIP;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui per la reciproca cessione in uso tra l'amministrazione e la società SIP, dei circuiti telefonici e mezzi trasmissivi di cui all'allegato 3 alla convenzione stipulata il 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, sono sostituiti da quelli previsti negli articoli successivi.

Art. 2.

Canoni per la cessione di circuiti e mezzi trasmissivi

Si precisa che i circuiti telefonici, di cui ai successivi punti 1) e 2a), sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.); detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili, se realizzati a frequenza vettrice su portante fisico o su ponte radio, possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda.

Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e ciò a prescindere dalla presenza, o meno, delle terminazioni e dall'utilizzazione da parte del cessionario.

1) CIRCUITI URBANI E SETTORIALI.

Canone d'uso annuo per km o frazione:

dal 1° maggio 1980 al 15 novembre 1980	L. 36.000
dal 16 novembre 1980 al 30 aprile 1983	» 44.000

Se la lunghezza effettiva è maggiore di 1 km, le eventuali frazioni inferiori a m 300 non sono soggette a canone.

2) CIRCUITI E MEZZI TRASMISSIVI INTERURBANI.

a) *Circuiti terminati* (1):

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300	L. 21.200
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 .	» 3.700
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300	» 2.900
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300	» 2.500

b) *Gruppo primario monoterminato* (2) (3). — Si considera « Gruppo primario monoterminato » il gruppo primario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B).

---

(1) Al circuito numerico terminato si applicherà lo stesso canone del circuito analogico.

(2) Al gruppo di trenta canali numerici monoterminati si applicherà un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico.

(3) I gruppi primari monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di gruppo secondario, agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che si ricada nel caso previsto per il canone del gruppo secondario monoterminato.

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km, ogni km o frazione non inferiore a m 300 L. 148.000

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 44.400

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 34.800

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 30.000

c) *Gruppo primario non terminato* (1). — Si considera « Gruppo primario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del Gruppo primario di base (B).

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . L. 83.600

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 44.400

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 34.800

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 30.000

Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza.

d) *Gruppo secondario monoterminato.* — Si considera « Gruppo secondario monoterminato » il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base.

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati da un lato con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . L. 647.900

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 190.300

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 151.300

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 129.700

e) *Gruppo secondario non terminato.* — Si considera « Gruppo secondario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 278.700

oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 190.300

oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 151.300

oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . » 129.700

f) *Gruppo quaternario.* — Si considera « Gruppo quaternario » il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

per km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 1.677.700

Art. 3.

Per la determinazione delle lunghezze da utilizzare in sede di applicazione dei canoni annui stabiliti nel precedente art. 2 si applicano i seguenti criteri.

Per i circuiti attestati ai due estremi in centri di compartimento e per mezzi trasmissivi considerati nelle tratte comprese tra centri di compartimento, le lunghezze sono date, per qualsiasi istradamento realizzato, dalle lunghezze convenzionali da concordare periodicamente tra l'amministrazione e la SIP in relazione alla struttura della rete primaria.

Per i circuiti e mezzi trasmissivi attestati ad uno o ad entrambi gli estremi in località non sedi di centri di compartimento, le lunghezze sono date dalle lunghezze elettriche effettive dei mezzi trasmissivi interessati.

Se il collegamento include una tratta compresa tra due centri di compartimento, la lunghezza del collegamento è data dalla somma della lunghezza convenzionale corrispondente a detta tratta, più le lunghezze elettriche effettive delle altre tratte.

Art. 4.

Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui all'art. 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario si applica un canone mensile pari ad un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso.

Art. 5.

In caso di utilizzazione in comune fra l'amministrazione e la società di fasci di circuiti per traffico in TSU o in TSO, il gestore non proprietario dei mezzi dovrà all'altro gestore un fitto calcolato sulla base dei canoni per circuiti stabiliti nel precedente art. 2 (punto *a*) per un numero di circuiti (anche non intero, con due cifre decimali) pari ad un'aliquota dei circuiti di ciascun fascio, stabilita in base al rapporto fra il traffico di sua competenza ed il traffico totale del fascio. Le entità dei traffici, parziali e totali, vanno periodicamente rilevate a mezzo di misuratori di traffico di intesa tra i gestori.

---

(1) I gruppi monoterminati o non terminati anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di gruppo secondario, agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che si ricada nel caso previsto per il canone del gruppo secondario monoterminato.

Art. 6.

Canone per la cessione di apparecchiature di commutazione (automatica o manuale), segnalazione, trasmissione ed energia.

Il canone annuo è stabilito in misura del 17% del prezzo di acquisto, comprensivo delle spese di installazione. Tale canone è compensativo, oltre che della cessione in uso, anche della manutenzione e dell'esercizio delle apparecchiature ivi compresi il puro consumo di energia delle stesse, nonché l'uso, l'illuminazione, il riscaldamento o/e condizionamento e la pulizia dei relativi locali.

Qualora la manutenzione sia effettuata a cura del cessionario, detto canone è ridotto al 12% del prezzo di acquisto (comprensivo delle spese di installazione).

Al fine di tenere conto della quota parte di stazione di energia necessaria all'alimentazione di un'apparecchiatura (di commutazione, segnalazione e trasmissione) ceduta in uso:

nel caso che l'apparecchiatura e la stazione di energia siano entrambe in manutenzione al cedente, prima dell'applicazione dell'aliquota di determinazione del canone (17%) si procede a maggiorare del 3% il prezzo di acquisto e installazione dell'apparecchiatura alimentata;

nel caso che l'apparecchiatura sia in manutenzione al cessionario e la stazione di energia sia in manutenzione al cedente, mentre il canone d'uso per l'apparecchiatura è ridotto al 12% del relativo prezzo di acquisto e installazione, alla maggiorazione (3%) di detto prezzo si applica l'aliquota del 17%.

Nel caso di cessione di tavoli di commutazione manuale dalla SIP all'amministrazione, il costo del tavolo comprenderà anche quello degli eventuali traslatori di adattamento all'autocommutatore per l'effettuazione della connessione (terminale e di transito a 4 fili), anche se detti traslatori sono installati nell'autocommutatore della SIP.

Art. 7.

I canoni indicati nel presente decreto sono comprensivi di tutti gli oneri sostenuti per l'impianto, l'esercizio e la manutenzione dei circuiti e mezzi trasmissivi.

L'amministrazione e la società rinunciano pertanto all'applicazione di ogni altro sovrapprezzo o contributo a compenso delle spese di primo impianto o a qualsiasi altro titolo.

Art. 8.

I canoni annui indicati nel presente decreto si applicano con decorrenza 1° maggio 1980.

Per le cessioni di cui all'art. 6, comma primo, i canoni stessi saranno applicati anche ai rapporti instaurati antecedentemente al 1° maggio 1980 e tuttora non definiti.

Art. 9.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 307

(5348)

DECRETO 24 gennaio 1983.

Revisione dei canoni di reciprocità tra l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Italcable per uso dei circuiti telefonici e dei mezzi trasmissivi per il triennio 1° maggio 1980-30 aprile 1983.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable 27 febbraio 1968 approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497;

Considerato che la società Italcable è tenuta ad assumere in uso, in territorio nazionale, circuiti e mezzi trasmissivi dell'amministrazione per l'espletamento del servizio dato in concessione;

Premesso che per la cessione dei circuiti e dei mezzi trasmissivi necessari all'espletamento del servizio dato in concessione sono stabiliti canoni annui figuranti nell'allegato *A* della convenzione di cui sopra;

Rilevato che a norma dell'art. 15 della convenzione su citata tali canoni sono soggetti a revisione ogni triennio da approvare con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 1980 contenente i canoni da valere per il triennio 1° maggio 1977-30 aprile 1980;

Ritenuto che i vigenti canoni non sono più correlati ai costi attuali e che quindi debbono essere modificati con decorrenza dal 1° maggio 1980, per tenere conto delle intervenute modificazioni dei costi e della diversa composizione dei circuiti e dei mezzi trasmissivi ceduti dall'amministrazione alla società Italcable;

Considerato che la società Italcable ha dato la propria adesione all'aggiornamento dei canoni di cui al presente decreto conformemente a quanto disposto dall'art. 15 della sopracitata convenzione;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui per la cessione in uso da parte dell'amministrazione e della società concessionaria del servizio telefonico pubblico (SIP) alla società Italcable, dei circuiti telefonici e dei mezzi trasmissivi di cui all'allegato *A* della convenzione stipulata in data 27 febbraio 1968 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 497, sono sostituiti da quelli previsti negli articoli successivi.

Art. 2.

Canoni per la cessione in uso alla società di circuiti dell'amministrazione o della società concessionaria del servizio telefonico pubblico.

Si precisa che i circuiti telefonici, di cui ai successivi punti 1) e 2-a), sono ceduti equipaggiati compiutamente sino alla terminazione in bassa frequenza (B.F.): detti circuiti, se realizzati in B.F. si intendono con terminazioni a due fili, se realizzati a frequenza vettrice

su portante fisico o su ponte radio possono, a richiesta del cessionario, essere equipaggiati con terminazioni a 2 o a 4 fili e con segnalatori fuori banda.

Nel caso di cessione di una bicoppia pupinizzata, il canone da applicare deve essere uguale a tre volte il canone di un circuito, e ciò a prescindere dalla presenza o meno delle terminazioni e dalla utilizzazione da parte del cessionario.

I - CIRCUITI DI TIPO TELEFONICO

1) CIRCUITI URBANI E SETTORIALI.

Canone d'uso annuo per km o frazione:

dal 1° maggio 1980 al 15 novembre 1980 L. 36.000
dal 16 novembre 1980 al 30 aprile 1983 » 44.000

Se la lunghezza effettiva è maggiore di un km, le eventuali frazioni inferiori a m 300 non sono soggette a canone.

2) CIRCUITI E MEZZI TRASMISSIVI INTERURBANI.

a) *Circuiti terminati* (1):

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 L. 21.200
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 3.700
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 2.900
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . » 2.500

b) *Gruppo primario monoterminato* (2) (3). — Si considera « Gruppo primario monoterminato » il gruppo primario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente sino alle terminazioni in bassa frequenza (a richiesta a 2 o a 4 fili) e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo primario di base (B).

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati (da un lato) con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . L. 148.000
oltre i primi 50 km e sino a 200 km per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 44.400
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 » 34.800
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . » 30.000

c) *Gruppo primario non terminato* (3). — Si considera « Gruppo primario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 12 canali a frequenza vettrice comunque realizzati, fornito ad entrambi gli estremi, nella banda di frequenza del gruppo primario base (B).

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 83.600
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 44.400
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 34.800
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . » 30.000

Lo stesso canone si applica nel caso di cessione di una coppia spupinizzata e/o bilanciata, amplificata o no, per essere utilizzata come portante per sistemi in alta frequenza.

d) *Gruppo secondario monoterminato.* — Si considera « Gruppo secondario monoterminato » il gruppo secondario terminato a canale ad un estremo e cioè il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice comunque realizzato fornito ad un estremo equipaggiato compiutamente con le 60 terminazioni in bassa frequenza, a richiesta a 2 o a 4 fili, e con segnalatori fuori banda, ed all'altro estremo nella banda di frequenza del gruppo secondario di base.

Canone d'uso annuo per gruppi equipaggiati da un lato con segnalatori fuori banda:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 647.900
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 190.300
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 151.300
oltre i primi 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . . . » 129.700

e) *Gruppo secondario non terminato.* — Si considera « Gruppo secondario non terminato » il mezzo trasmissivo corrispondente a 60 canali a frequenza vettrice fornito nella banda di frequenza del gruppo secondario di base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

sino a 50 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 278.700
oltre i primi 50 km e sino a 200 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 190.300
oltre i primi 200 km e sino a 500 km, per ogni km o frazione non inferiore a m 300 . . . . » 151.300
oltre i primi 500 km, per ogni km, o frazione non inferiore a m 300 . . . . . » 129.700

f) *Gruppo quaternario.* — Si considera « Gruppo quaternario » il mezzo trasmissivo corrispondente a 900 o 960 canali a frequenza vettrice, comunque realizzato, fornito nella banda di gruppo quaternario base ad entrambi gli estremi.

Canone d'uso annuo:

per km o frazione non inferiore a m 300 . . . . L. 1.677.700

(1) Al circuito numerico terminato si applicherà lo stesso canone del circuito analogico.

(2) Al gruppo di trenta canali numerici monoterminato si applicherà un canone pari a 30/12 del canone del gruppo primario monoterminato analogico.

(3) I gruppi primari monoterminati o non terminati, anche se di differente lunghezza, riuniti all'altro estremo a livello di banda base di gruppo secondario, agli effetti del canone vanno considerati come gruppi primari (monoterminati o non terminati) ciascuno con la propria lunghezza, a meno che si ricada nel caso previsto per il canone del gruppo secondario monoterminato.

II - CIRCUITI TELEFONICI IMPIEGATI QUALI PORTANTI DI SISTEMI DI TELEGRAFIA ARMONICA PER IL PROLUNGAMENTO, IN TERRITORIO NAZIONALE, DI CIRCUITI INTERNAZIONALI DALLA FRONTIERA FINO AI CENTRI NAZIONALI.

Si applicano i canoni di cui al precedente punto I maggiorati di un terzo.

III CIRCUITI TELEGRAFICI INTERURBANI

Si applicano le disposizioni di legge.

Art. 3.

Per la determinazione delle lunghezze da utilizzare in sede di applicazione dei canoni stabiliti nel precedente art. 2, si applicano i seguenti criteri.

Per i circuiti attestati ai due estremi in centri di compartimento e per mezzi trasmissivi considerati nelle tratte comprese tra centri di compartimento, le lunghezze sono date, per qualsiasi istradamento realizzato, dalle lunghezze convenzionali da concordare periodicamente tra l'amministrazione e l'Italcable in relazione alla struttura della rete primaria.

Per i circuiti e mezzi trasmissivi attestati ad uno o ad entrambi gli estremi in località non sedi di centri di compartimento, le lunghezze sono date dalle lunghezze elettriche effettive dei mezzi trasmissivi interessati.

Se il collegamento include una tratta compresa tra due centri di compartimento, la lunghezza del collegamento è data dalla somma della lunghezza convenzionale corrispondente a detta tratta, più le lunghezze elettriche effettive delle altre tratte.

Art. 4.

Per quanto concerne il frazionamento dei canoni annui di cui all'art. 2, ai periodi coincidenti con un intero mese di calendario si applica un canone mensile pari ad un dodicesimo del canone annuo, mentre alle frazioni del mese si applica, per ciascun giorno, un canone giornaliero pari ad un trecentosessantesimo del canone annuo stesso.

Art. 5.

La data di decorrenza per l'applicazione dei canoni è il 1° maggio 1980.

Art. 6.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1983

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1983
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 306

(5349)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 settembre 1983.

Norme applicative relative al regolamento (CEE) numero 2408/83 della commissione riguardante la « Dichiarazione di raccolta e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del 5 febbraio 1979, del Consiglio relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) n. 2408/83 del 25 agosto 1983, della commissione relativo alle dichiarazioni di raccolta e di giacenze dei prodotti del settore vitivinicolo, in particolare il suo art. 3, punto 4;

Considerato che, attualmente, non esistono le condizioni per realizzare tempestivamente il sistema di raccolta delle dichiarazioni di produzione delle uve nel modo previsto dalle norme comunitarie di cui al citato regolamento (CEE) n. 2408/83;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà concessa agli Stati membri di poter esonerare, per la campagna 1983-84, taluni produttori di uve dall'obbligo di presentare la denuncia di produzione purché, in alternativa, gli stessi sottoscrivano una attestazione che comprovi, tra l'altro, la resa per ettaro della propria produzione di uve;

Decreta:

Articolo unico

Per la campagna vitivinicola 1983-84 il produttore che vende ad un trasformatore tutta la propria produzione di uve o la consegna ad una cantina cooperativa, è esonerato dall'obbligo della denuncia di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2408/83 citato nelle premesse.

In tal caso, il trasformatore o la cantina cooperativa debbono essere in possesso di un attestato, sottoscritto dal produttore, conforme al modello allegato al presente decreto.

Tale attestato, può essere redatto:

sia del produttore di uve che cede tutta la sua produzione ad una cantina cooperativa o che la vende ad un trasformatore privato;

sia dalla cantina cooperativa o dal trasformatore privato. In questo caso, la cantina o il trasformatore compilano l'attestato sulla base delle informazioni che il produttore di uve è tenuto a fornire e lo fanno sottoscrivere a quest'ultimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

MOD D

ATTESTATO DA SOTTOSCRIVERE A CURA DEL PRODUTTORE DI UVE CHE CEDE
TUTTA LA SUA PRODUZIONE AD UNA CANTINA COOPERATIVA O ALTRO TRASFORMATORE

VITICOLTORE	Cognome .... (1) Data di nascita Nome	Provincia (sigla)	Comune Codice

I vigneti sono ubicati			Superficie totale in produzione	Uve di vinificazione per vino da tavola q.li (2)		Rendimento per ha corrispondente q.li/ha		Uve di vinificazione per v.q.p.r.d. q.li		Rendimento per ha corrispondente q.li/ha		Uva da tavola q.li		Uve di varietà a utilizzazione multipla q.li (3)	
Provincia sigla	codice	Comune	ha	bianca	nera	bianca	nera	bianca	nera	bianca	nera	bianca	nera	bianca	nera

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di aver consegnato (o ceduto) a i quantitativi di uva sopraelencati

Il

Firma

(1) Per le società indicare la ragione sociale
(2) Incluse le uve atte a dare vino con indicazione geografica
(3) Uve a duplice attitudine (da vino e da tavola) prodotte unicamente nelle province di Chieti e Latina

(5234)

DECRETO 8 settembre **1983.**

Modalità relative alla vinificazione delle uve da tavola.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/1979 del 5 febbraio 1979, e successive modificazioni ed integrazioni relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 2179/83 del 25 luglio 1983, che stabilisce regole generali relative alla distillazione dei vini e dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 3800/81 del 16 dicembre 1981, e successive modificazioni, relativo alla classificazione delle varietà di viti;

Visto il proprio decreto ministeriale 8 agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 agosto 1977: « Modificazioni ai decreti ministeriali 20 e 31 agosto 1976, recanti disposizioni applicative ed integrative alle norme comunitarie concernenti la distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola »;

Ritenuta la necessità di prevedere la vinificazione separata dei vini ottenuti da uve da tavola al fine di garantirne la effettiva destinazione agli usi consentiti dall'art. 40 del citato regolamento (CEE) n. 337/1979;

Decreta:

Art. 1.

Salvo deroghe, espressamente previste dal decreto ministeriale 8 agosto 1977 citato nelle premesse, le uve da tavola avviate alla vinificazione, devono essere vinificate separatamente dalle uve da vino.

Art. 2.

Le distillerie, all'atto del ricevimento del vino ottenuto da uve da tavola, che deve essere distillato da parte degli obbligati, devono rilasciare una attestazione mediante bolletta conforme al modello *A* annesso al presente decreto, da compilare a ricalco in sei copie.

Qualora la distillazione venga effettuata dal produttore vinicolo stesso quale distillatore riconosciuto, l'attestazione di cui al precedente comma viene rilasciata dall'Istituto di vigilanza per le repressioni delle frodi competente per territorio.

Le bollette, da compilarsi a cura del titolare della distilleria, devono essere numerate progressivamente e timbrate dall'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1983

Il Ministro: PANDOLFI

MODELLO *A*

BOLLETTA DI CONSEGNA (*)

Bolletta n. . . .

L'obbligato alla distillazione di cui all'art. 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 (**) . . . .
ha consegnato in data odierna alla distilleria . . . . .
. . . . . **hl** . . . . . di vino ottenuto da uve da tavola con gradazione alcolometrica effettiva di . . . .
per complessivi gradi alcol . . . .

Estremi della bolletta di accompagnamento: . . . . .
. . . .

Estremi della denuncia di produzione (***) . . . . .
. . . .

Data, ...

Il conferente
. . . .

Per la distilleria
. . . .

(*) La bolletta va compilata in sei esemplari: il primo ed il secondo per il conferente, il terzo per il distillatore, il quarto per l'istituto di vigilanza, il quinto per l'ufficio del comune, il sesto, che costituisce la matrice della bolletta, deve essere custodito agli atti della distilleria;

(**) Indicare le generalità o la ragione sociale;

(***) Indicare, se già presentata, la data e l'ufficio presso cui la denuncia è stata presentata, nonché il quantitativo di vino denunciato.

(5238)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 settembre 1983.

Misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza per il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1983 ed importo dell'indennità stessa dovuto in aggiunta alla tredicesima mensilità per l'anno 1983.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivi dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale prevede che a decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun anno le variazioni della misura mensile dell'indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza sono apportate trimestralmente confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo all'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, il quale stabilisce che, a decorrere dalla computabilità dell'indice relativo al trimestre novembre 1982-gennaio 1983, il valore unitario di ciascun punto di cui all'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160 ed all'art. 3, terzo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, è fissato in L. 5.440 mensili per i punti accertati successivamente al mese di ottobre 1982 e che l'ammontare di tale valore unitario si applica anche per la determinazione delle variazioni dell'indennità integrativa speciale spettante al personale in quiescenza;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica protocollo n. 17785 in data 27 luglio 1983 dalla quale risulta che la differenza tra il valore medio dell'indice relativo al periodo febbraio-aprile 1983 e quello relativo al periodo novembre 1982-gennaio 1983 considerato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, uguale a 100, comporta un aumento di 3 punti di contingenza;

Considerato che per i 3 punti relativi la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale statale in quiescenza deve essere maggiorata a decorrere dal 1° ottobre 1983 di L. 16.320;

Decreta:

Per il trimestre 1° ottobre-31 dicembre 1983 l'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, è dovuta al personale statale in quiescenza, salvo quanto previsto dall'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nella misura mensile di L. 511.464.

Per l'anno 1983, in applicazione dell'art. 3, primo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364, l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale statale in quiescenza in aggiunta alla tredicesima mensilità è di L. 472.744, salvo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 17 richiamato nel precedente comma.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 208

(5389)

DECRETO 21 settembre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 30 settembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 2 maggio 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1983
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 216

(5390)

DECRETO 21 settembre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000)

e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 30 settembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,40 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 217

(5391)

DECRETO 21 settembre 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 luglio 1983, che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro della serie N (L. 50.000.000) e serie O (L. 100.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del Tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 30 settembre 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 settembre 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 settembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1983
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 218

(5392)

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348: « Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali ». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » numero 197 del 20 luglio 1983).

Nel testo annesso al decreto citato in epigrafe, all'art. 24, comma terzo, in luogo di: « Negli orari in cui si svolge ordinaria attività di servizio... », leggasi: « Negli orari in cui *non* si svolge ordinaria attività di servizio... ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni delle funzioni consolari del titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Ciudad Bolivar (Venezuela).

Con decreto ministeriale 14 settembre 1983 il sig. Lamberto Cazzadore, agente consolare onorario in Ciudad Bolivar, con circoscrizione lo Stato Bolivar ad eccezione del Distretto Caronì ed inclusa la città di Soledad sull'Orinoco dello Stato Anzoàtegui ed il Territorio Federal Amazonas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o straniere;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rilascio e rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Caracas;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(5379)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Facoltà di ingegneria:
chimica applicata.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
petrologia.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria;
metodi di approssimazione;
teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;
prospezione geomineraria;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
teoria dell'informazione e della trasmissione;
elettronica applicata;
esercitazioni di chimica fisica;
chimica generale ed inorganica.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

1) materie sociologiche ed economiche;
2) storia dell'arte, storia e stili dell'architettura.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) medicina legale e delle assicurazioni;
2) endocrinologia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5378-5393)

Trasferimento di posti di assistente ordinario presso alcune Università

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1983, registro n. 54, foglio n. 251, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di patologia vegetale della facoltà di agraria dell'Università di Bari con il decreto ministeriale 1° luglio 1964 è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Majorana, alla cattedra di microbiologia agraria e tecnica della facoltà di agraria dell'Università di Catania.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1983, registro n. 54, foglio n. 253, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di diritto processuale civile della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Giuseppe Nicotina, alla cattedra omonima della facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1983, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1983, registro n. 54, foglio n. 252, il posto di assistente ordinario già assegnato alla prima cattedra di istituzioni di diritto pubblico della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma con il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, è stato attribuito, unitamente al titolare dott. Luigi Napolitano, alla terza cattedra di diritto pubblico generale della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1983, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1983, registro n. 58, foglio n. 389, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia del diritto italiano della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Palermo con il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1958, n. 1152, è stato attribuito, unitamente alla titolare dott.ssa Giuseppina Grassi Nicolosi, alla cattedra omonima della facoltà medesima dell'Università di Catania.

(5303)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Elle J - Lavorazione industriale di Barra (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Elle J - Lavorazione industriale di Barra (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Elle J - Lavorazione industriale di Barra (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore di produzione dei condensatori professionali a tantalio operanti nel comune di Milano, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Tomassi mobili di Broccostella (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 26 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore editoria di informazione quotidiana operanti in provincia di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 25 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Beta di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. C.R.B. elettronica, con sede in Ancona, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Spacesound system di Casenuove di Osimo (Ancona), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Patty di Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim laterizi di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim laterizi di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Saim laterizi di Petruro Irpino (Avellino), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore legno operanti nel comune di Patrica (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Main di Teramo, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore sviluppo e stampa della pellicola fotografica operanti nel comune di Roma, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Casarte ceramica di Salerno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Ib-Mei di Asti, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olimpic S.p.a. di Arzano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla società Olimpic S.p.a. di Arzano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mayellaro arredamenti S.a.s. di Modugno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Mayellaro arredamenti S.a.s. di Modugno, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1983 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore tessile abbigliamento operanti nella provincia di Frosinone, è prolungata per un trimestre.

(5322)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Le Acque di Palazzuolo sul Senio (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 settembre 1980 al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Le Acque di Palazzuolo sul Senio (Firenze), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Le Acque di Palazzuolo sul Senio (Firenze), è prolungata al 26 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bombini, con sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è prolungata al 20 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfacavi, con stabilimento in Airola (Benevento), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.E.T. del cav. A. Giomi & Figli, con sede in San Gimignano (Siena) e unità in provincia di Siena, Arezzo, Grosseto, Lucca, Carrara e Viterbo, è prolungata al 15 maggio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Iaccarino, con stabilimento in Nocera Inferiore (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, con sede in Milano, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, con sede in Milano, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irme di Roma, è prolungata al 30 gennaio 1983 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irme di Roma, è prolungata al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche Cernova di Fiorano Modenese è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Unicar Sud di Anagni (Frosinone), è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Unicar Sud di Anagni (Frosinone), è prolungata al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Florence di Scarperia (Firenze) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lepel, con sede in Carpi e stabilimento in Poggio Rusco (Milano), è prolungata al 5 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lepel, con sede in Carpi e stabilimento in Poggio Rusco (Milano), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lepel, con sede in Carpi e stabilimento in Poggio Rusco (Milano), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 marzo 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tipografia 15 Giugno, con sede in Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno 1982 al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tipografia 15 Giugno, con sede in Roma, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'I.N.P.G.I. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Botticelli Eros, con sede in Montegranaro e stabilimenti in Montegranaro e Lido di Fermo (Ascoli Piceno), è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartofan, con sede legale in Marlia (Lucca) e stabilimenti in Marlia di Capannori (Lucca) e Diecimo Borgo a Mozzano (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 ottobre 1982 al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicma di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.T.I.P. - Compagnia tecnica internazionale progetti, con sede in Roma, è prolungata all'8 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra

indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neohm di Leinì, stabilimento di Saronno (Varese), è prolungata al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Giuffrida Francesco S.n.c. di Catania, è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica accumulatori Uranio, con sede in Verona, stabilimenti di Verona e Veronella (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Center Craft di Fiumicino (Roma), è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*); della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura goriziana di Gorizia, è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T., con sede e stabilimento in Terni, è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima meccanica oleodinamica di Jesi (Ancona), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5353-5354)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa edilizia a r.l. Tirrenia mare, in Roma, costituita per rogito notaio dott. Alex Gamberale coadiutore dott. Vincenzo Forleo in data 29 dicembre 1972, repertorio n. 224576, registro società n. 1078/73, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ugo Guarnieri.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa agricola a r.l. Latte Arnone, in Marano (Napoli), costituita per rogito notaio avv. Gabriele Posteraro in data 26 settembre 1975, repertorio n. 52173, registro società n. 1526, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giancarlo Capuano.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di produzione e lavoro La Primula Verde a r.l., in Albano Laziale (Roma), costituita per rogito notaio dott. Francesco Salerno in data 25 febbraio 1978, repertorio n. 49996, registro società n. 2456, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Oropallo Domenico.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa di consumo a r.l. Cooperativa di consumo San Vittore - Soc. coop. a r.l., in Priabona di Malo (Vicenza), costituita per rogito dott. Amato Pelagatti l'11 gennaio 1946, repertorio n. 291, registro società n. 1735, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Fanchin Giuseppe.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa edificatrice case popolari di Bregnano a r.l., in Bregnano (Como), costituita per rogito notaio dott. Enrico Garbagnati il 31 maggio 1912, repertorio n. 168/127, registro società n. 848, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Piero Angelo Pozzetti.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 la società cooperativa agricola Santa Rita - Soc. a r.l., in Condofuri (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio dott. Domenico Farinaro il 7 agosto 1969, repertorio n. 693, registro società n. 27/69, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Francesco Chirico.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 l'avv. Antonio Retta, nato a Roma il 1° luglio 1937, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro Capistrello, in Capistrello (L'Aquila), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile con precedente decreto in data 10 luglio 1963, in sostituzione del dott. Antonio Di Matteo che ha rinunciato all'incarico.

(5323)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Rossano

Con decreto 28 luglio 1983, n. 650, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno reliquato fluviale con manufatti sopra insistenti in destra del torrente Citria in comune di Rossano, segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26 mappali 36/*b*, 12/*a*, 192/*a*, 193/*a* e 163/*a* di complessivi mq 536 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 22 marzo 1982 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza, che fa parte integrante del citato decreto.

(5333)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 16 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1601,05	1601,05	—	1601,05	—	1605 —	1600,95	1601,05	1601,05	1601,05
Marco germanico	598,85	598,85	—	598,85	—	598,45	598,65	598,85	598,85	598,85
Franco francese	198,16	198,16	—	198,16	—	198,07	198,20	198,16	198,16	198,15
Fiorino olandese	535,63	535,63	—	535,63	—	534,98	535,58	535,63	535,63	535,63
Franco belga	29,663	29,663	—	29,663	—	29,65	29,66	29,663	29,663	29,66
Lira sterlina	2399,90	2399,90	—	2399,90	—	2396,10	2399,65	2399,90	2399,90	2399,90
Lira irlandese	1875,50	1875,50	—	1875,50	—	1875,75	1876 —	1875,50	1875,50	—
Corona danese	166,84	166,84	—	166,84	—	166,75	166,85	166,84	166,84	166,85
E.C.U.	1361,39	1361,39	—	1361,39	—	1360,50	1361,39	1361,39	1361,39	1361,39
Dollaro canadese	1298,20	1298,20	—	1298,20	—	—	1298 —	1298,20	1298,20	1298,20
Yen giapponese	6,576	6,576	—	6,576	—	6,56	6,573	6,576	6,576	6,57
Franco svizzero	736,68	736,68	—	736,68	—	736,36	736,88	736,68	736,68	736,67
Scellino austriaco	85,156	85,156	—	85,156	—	85,15	85,155	85,156	85,156	85,15
Corona norvegese	215,58	215,58	—	215,58	—	215,55	215,67	215,58	215,58	215,57
Corona svedese	203,36	203,36	—	203,36	—	203,15	203,64	203,36	203,36	203,35
FIM	280,15	280,15	—	280,15	—	280 —	280,20	280,15	280,15	—
Escudo portoghese	12,88	12,88	—	12,88	—	12,97	12,90	12,88	12,88	11,88
Peseta spagnola	10,501	10,501	—	10,501	—	10,52	10,505	10,501	10,501	10,50

Media dei titoli del 16 settembre 1983

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	41,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	91,075
» 6 % » » 1970-85	87,925
» 6 % » » 1971-86	83,600
» 6 % » » 1972-87	78,925
» 9 % » » 1975-90	77,075
» 9 % » » 1976-91	76,725
» 10 % » » 1977-92	76,475
» 12 % (Beni Esteri 1980)	76,025
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,300
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	91,325
» » » 1-4-1981/86 16 %	96,025
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	102,025
» » » Ind. 1-10-1980/83	100,050
» » » » 1-10-1981/83	99,825
» » » » 1-11-1981/83	100,100
» » » » 1-12-1981/83	100,300
» » » » 1- 3-1981/84	100,200
» » » » 1- 4-1981/84	100,125
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 1-1982/84	100,150
» » » » 1- 3-1982/84	100,075
» » » » 1- 5-1982/84	100,050
» » » » 1- 6-1982/84	99,875
» » » » 1- 7-1982/84	99,700
» » » » 1- 8-1982/84	99,750

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84	99,775
» » » » 1-10-1982/84	99,775
» » » » 1-11-1982/84	99,850
» » » » 1-12-1982/84	99,800
» » » » 1- 1-1983/85	99,725
» » » » 1- 2-1983/85	99,425
» » » » 1- 1-1982/86	100,050
» » » » 1- 3-1982/86	100,125
» » » » 1- 5-1982/86	100,100
» » » » 1- 6-1982/86	100,075
» » » » 1- 7-1982/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	99,950
» » » » 1-11-1982/86	100 —
» » » » 1-12-1982/86	100,125
» » » » 1- 1-1983/87	99,925
» » » » 1- 2-1983/87	99,875
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983	99,775
» » » 12 % 1- 1-1984	98,975
» » » 12 % 1- 4-1984	97,575
» » » 18 % 1- 4-1984	100,475
» » » 12 % 1-10-1984	95,675
» » » 18 % 1- 1-1985	100,775
» » Nov. 12 % 1-10-1987	85,575
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,525
» » » » 22-11-1982/89 13 %	101,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 settembre 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1601 —
Marco germanico	598,75
Franco francese	198,18
Fiorino olandese	535,605
Franco belga	29,661
Lira sterlina	2399,775
Lira irlandese	1875,75
Corona danese	166,845
E.C.U.	1361,39
Dollaro canadese	1298,10
Yen giapponese	6,574
Franco svizzero	736,78
Scellino austriaco	85,155
Corona norvegese	215,625
Corona svedese	203,50
FIM	280,175
Escudo portoghese	12,89
Peseta spagnola	10,503

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 19 settembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1596,800	1596,800	1596,65	1596,800	1601 —	1601 —	1596,700	1596,800	1596,800	1596,80
Marco germanico . .	598,950	598,950	598,85	598,950	598,65	598,70	599,100	598,950	598,950	598,95
Franco francese	198,160	198,160	198,05	198,160	198,13	198,15	198,150	198,160	198,160	198,15
Fiorino olandese .	535,520	535,520	535,50	535,520	535,45	535,60	535,700	535,520	535,520	535,50
Franco belga .	29,671	29,671	29,67	29,671	29,66	29,65	29,670	29,671	29,671	29,67
Lira sterlina	2396,400	2396,400	2398 —	2396,400	2400 —	2399,75	2396,400	2396,400	2396,400	2396,40
Lira irlandese	1877,500	1877,500	1878 —	1877,500	1876,35	1875,75	1879 —	1877,500	1877,500	—
Corona danese	166,810	166,810	166,80	166,810	166,80	166,80	166,820	166,810	166,810	166,80
E.C.U. .	1361,340	1361,340	—	1361,340	1360,41	1361,39	1361,340	1361,340	1361,340	1361,34
Dollaro canadese	1295 —	1295 —	1296 —	1295 —	1298 —	1298,10	1294,600	1295 —	1295 —	1295 —
Yen giapponese .	6,577	6,577	6,57	6,577	6,575	6,57	6,576	6,577	6,577	6,57
Franco svizzero .	738,020	738,020	738,40	738,020	736,75	736,78	738 —	738,020	738,020	738,02
Scellino austriaco .	85,157	85,157	85,22	85,157	85,20	85,155	85,150	85,157	85,157	85,15
Corona norvegese .	215,590	215,590	215,60	215,590	215,60	215,60	215,630	215,590	215,590	215,59
Corona svedese .	203,090	203,090	203,10	203,090	203,47	203,45	203,090	203,090	203,090	203,05
FIM	280,400	280,400	280,20	280,400	280,10	280,15	280,450	280,400	280,400	—
Escudo portoghese	12,750	12,750	12,90	12,750	12,88	12,86	12,900	12,750	12,750	12,75
Peseta spagnola	10,513	10,513	10,51	10,513	10,50	10,50	10,512	10,513	10,513	10,51

Media dei titoli del 19 settembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	43,250
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	90,600
» 6 % » » 1970-85 .	88 —
» 6 % » » 1971-86 .	83,750
» 6 % » » 1972-87 .	78,750
» 9 % » » 1975-90 .	76,600
» 9 % » » 1976-91 .	75,850
» 10 % » » 1977-92 .	75,950
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	76,400
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	72,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	91,500
» » » 1-4-1981/86 16 % .	96,050
» » » 1-6-1981/86 16 % .	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 % .	101,300
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,075
» » » » 1-10-1981/83 .	99,800
» » » » 1-11-1981/83 .	100,150
» » » » 1-12-1981/83 .	100,350
» » » » 1- 3-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,200
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,050
» » » » 1- 1-1982/84 .	100,300
» » » » 1- 3-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 5-1982/84 .	100,050
» » » » 1- 6-1982/84 .	99,950
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,600
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1982/84 .	99,800
» » » » 1-10-1982/84 .	99,700
» » » » 1-11-1982/84 .	99,750
» » » » 1-12-1982/84 .	99,800
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,700
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,475
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,100
» » » » 1- 8-1982/86 .	100 —
» » » » 1- 9-1982/86 .	100 —
» » » » 1-10-1982/86 .	100 —
» » » » 1-11-1982/86 .	99,950
» » » » 1-12-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,80
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,85
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1-10-1983 .	99,800
» » » 12 % 1- 1-1984 .	98,900
» » » 12 % 1- 4-1984 .	97,60
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,40
» » » 12 % 1-10-1984 .	95,65
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,55
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	85,70
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	103,30
» » » » 22-11-1982/89 13 %	100,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 settembre 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1596,750	Lira irlandese .	1878,250	Scellino austriaco	85,153
Marco germanico .	599,025	Corona danese .	166,815	Corona norvegese .	215,610
Franco francese	198,155	E.C.U.	1361,340	Corona svedese	203,090
Fiorino olandese .	535,610	Dollaro canadese .	1294,800	FIM	280,425
Franco belga .	29,670	Yen giapponese	6,576	Escudo portoghese .	12,825
Lira sterlina .	2396,400	Franco svizzero . .	738,010	Peseta spagnola	10,512

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

Con decreto dell'avvocato generale dello Stato 13 settembre 1983 la sig.ra Grimandi Anna, coadiutore dattilografo, è stata chiamata a far parte, quale componente, della commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, in sostituzione del coadiutore superiore della carriera di dattilografia sig. Capitani Maurizio.

(5381)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Arco e Lavis

Con deliberazione 8 luglio 1983, n. 7487, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 4483/3 del comune catastale di Arco dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 8 luglio 1983, n. 7488, la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la neoformata particella fondiaria 3480/3 del comune catastale di Lavis dal demanio al patrimonio provinciale.

(5395)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica pediatrica . . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di fisiologia umana . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(5359)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali delle facoltà di medicina veterinaria per un posto.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5360)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di farmacologia . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(5361)

Concorsi a posti di tecnico laureato, di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di terapia medica sistematica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di terapia medica sistematica, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di etruscologia e antichità italiche . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di etruscologia e antichità italiche, facoltà di lettere e filosofia, città universitaria, Roma, alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di zoologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di zoologia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, viale dell'Università n. 32, Roma, alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica medica generale e terapia medica I . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'Istituto di clinica medica generale e terapia medica I, facoltà di medicina e chirurgia, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del settantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria *presso l'istituto e per il posto sotto indicato:*

Facoltà di economia e commercio:

istituto di tecnica industriale e commerciale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di tecnica industriale e commerciale, facoltà di economia e commercio, via Castro Laurenziano, 9, Roma, alle ore 9 del settantreesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze statistiche, didattiche e attuariali:

cattedra di istituzioni di statistica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la cattedra di istituzioni di statistica, facoltà di scienze statistiche, didattiche e attuariali, piazzale Aldo Moro n. 5, Università degli studi «La Sapienza» di Roma, alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(5363)

Concorso ad un posto di tecnico degli uffici tecnici presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia

E' indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici degli uffici tecnici (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria per un posto presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Titolo di studio richiesto: diploma di abilitazione rilasciato da istituti tecnici industriali per l'edilizia e per geometri.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario di architettura di Venezia.

(5364)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Perugia.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica dermosifilopatica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in: 1) medicina e chirurgia; 2) scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Perugia, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Perugia.

(5362)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso la seconda Università di Roma.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a nove posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, istituto di patologia generale, terza cattedra, viale Regina Elena n. 324, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 ottobre 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 18 ottobre 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 72, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, aula magna, via Orazio Raimondo, località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 ottobre 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 28 ottobre 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di ricercatore universitario presso la seconda Università degli studi di Roma, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 12 novembre 1982, si svolgeranno presso la seconda Università degli studi di Roma, via Orazio Raimondo, località La Romanina, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 ottobre 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 19 ottobre 1983, ore 9.

(5337)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 56, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di magistero, via Vernieri, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 ottobre 1983, ore 8,30;
seconda prova: 20 ottobre 1983, ore 8,30.

(5338)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Venezia, facoltà di economia e commercio, seminario di diritto Ca' Bottacin - Dorsoduro, 3911, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 ottobre 1983, ore 9;
seconda prova: 20 ottobre 1983, ore 9.

(5339)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pavia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pavia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pavia, dipartimento di matematica, strada Nuova, 65, Pavia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 novembre 1983, ore 9,30;
seconda prova scritta: 9 novembre 1983, ore 9,30.

(5340)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Catania.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Catania, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 87, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 29 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Catania, istituto di fisica, corso Italia, 57, Catania, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 ottobre 1983, ore 10,30;
seconda prova: 21 ottobre 1983, ore 10,30.

(5341)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di igiene, via Santena, 5-*bis*, Torino secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 ottobre 1983, ore 9;
seconda prova: 12 ottobre 1983, ore 9.

(5396)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione di graduatorie generali di concorsi, per esami, a posti di chimico e di ingegnere

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (aprile 1983 - supplemento straordinario al n. 4) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 dicembre 1982 concernente la graduatoria e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami, a quattordici posti di chimico in prova nel ruolo chimici della carriera direttiva del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 31 ottobre 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 15 marzo 1982.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità (aprile 1983 - supplemento straordinario al n. 4) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 dicembre 1982 concernente la graduatoria e la dichiarazione dei vincitori del concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo ingegneri della carriera direttiva del Ministero della sanità, bandito con decreto ministeriale 31 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1982.

(5343)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentuno posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caserta.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel secondo supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 9, parte seconda, del 1° maggio 1983, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Caserta 20 giugno 1981, n. 1032, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentuno posti di sostituto, bandito con ordinanza 4 settembre 1979, n. 674.

(5325)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo della carriera di concetto amministrativa (segretari).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella terza edizione straordinaria del Notiziario e bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 20 settembre 1983 è pubblicato il decreto ministeriale 14 marzo 1983, n. 13596, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1983, registro n. 13 A.N.A.S., foglio n. 400, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dell'esame di idoneità per l'immissione in ruolo della carriera di concetto amministrativa (segretari) dell'A.N.A.S. indetto con decreto-legge 12 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 222.

(5357)

REGIONE ABRUZZO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 6, IN L'AQUILA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di rieducazione e riabilitazione presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di rieducazione e riabilitazione presso l'ospedale « S. Salvatore » di L'Aquila.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità in Pescara.

(389/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI MILANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a centoquindici posti di infermiere professionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a centoquindici posti di infermiere professionale (di cui sette per il centro per il trapianto del fegato ed organi annessi e per il trattamento del coma epatico acuto).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, già previsto per il giorno 3 ottobre 1983, scade alle ore 12 del 31 ottobre 1983.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(387/S)

REGIONE TOSCANA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 18, IN EMPOLI

Concorso a dieci posti di coadiutore amministrativo (applicato)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di coadiutore amministrativo (applicato).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa AA.GG. dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

(388/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100832630)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.